

## DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

spett. le **ASSOCIAZIONE CULTURALE  
PAULINE VIARDOT  
Via Bergamo n. 36  
CAP 21020 TAINO (VA)  
C.F 92029260129**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, cellulare \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore  
\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

### CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio all'Associazione Culturale Pauline Viardot.

Inoltre, il/la sottoscritto/a

### DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto (in allegato al presente foglio) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell'attività scelta;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Sì  No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Sì  No

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE PAULINE VIARDOT

### Art.1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE PAULINE VIARDOT"

L'Associazione ha sede in Taino (VA), via Bergamo 36.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici; la sua durata è stabilita in venticinque anni e, comunque sino al 31 dicembre 2050.

### Art.2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di promuovere, coordinare e gestire corsi di perfezionamento, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e pratiche artistiche, sia fra gli adulti sia fra i giovani, operando per la promozione e diffusione di attività artistiche in genere, favorendo ed organizzando manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti o organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative; potrà inoltre partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali in seno all'Associazione; organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità; promuovere, realizzare e gestire laboratori di ricerca musicale ed artistica in generale ed ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento degli scopi statuari;
- curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
- organizzare iniziative artistiche e culturali come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo delle tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici; attivare iniziative musicali ed artistiche, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione giovanile per la diffusione della cultura artistica; svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- organizzare manifestazioni e corsi attinenti a pratiche artistiche per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; nonché attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia;
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati; avviare ricerche di storia locale, promuovere artisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi;
- svolgere qualsiasi altra attività che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza dell'arte e della cultura in generale; pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno;
- nei limiti delle attività riservate e protette, produrre e diffondere curandone direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione, libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
- fornire attività di sostegno ai musicisti ed artisti in genere: l'Associazione in proprio o tramite convenzioni con altri Enti, Associazioni o professionisti, oppure per tramite di personale assunto allo scopo, potrà fornire ai propri associati supporto di natura, fiscale, contabile, gestionale ed amministrativo al fine di tutelarli nell'ambito della loro attività.
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione fra i soci.
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, di danza, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

### Art.3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla

necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzione di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazione di contratti; emissione di assegni e prelievi ai fini della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

#### Art.4. Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di voler accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si dividono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'Atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri.

Fra gli associati, siano essi fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde per:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statuari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

#### Art.5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

#### Art.6. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive: Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al bisogno di liquidità.

#### Art.7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### Art.8. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea, controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

#### Art.9. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e dimissione degli Associati;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile;
- d) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- e) stabilire eventuali quote suppletive;
- f) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e il Segretario, il Direttore Artistico;
- g) nominare comitati o commissioni interne;
- h) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- i) aprire rapporti con Istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere i contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- j) redigere il regolamento ai fini della gestione interna.

Le cariche di consigliere sono gratuite.

#### Art.10. Il Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è composto da tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

#### Art.11. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile, economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

#### Art.12. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

#### Art.13. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art.14. Intrasmissibilità della quota o del contributo associativo

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

#### Art.15. Modifiche allo Statuto. Scioglimento

Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.

#### Art.16. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Taino, 21 marzo 2014

## **Quota sociale 2015 : euro 10**